

## Questionario di “Facciamo Presto!”

**Stanislao DE MATTEIS – Collegio Unico di Legittimità**

### PARTE CONOSCITIVA

1) Perché hai scelto di candidarti?

*“Ho deciso di candidarmi come indipendente per dare ai colleghi la possibilità di una scelta ulteriore rispetto a quella proposta dalle correnti. La responsabilità, in questo momento cruciale per la magistratura, è di tutti noi che abbiamo la possibilità – recandoci al voto - di cambiare le cose e così di scardinare il sistema tradizionale che cerca di autoalimentarsi e riprodursi. Sento fortemente di volermi impegnare per cercare di restituire a tutti i colleghi una magistratura che si conforma al modello costituzionale di potere orizzontale, che si diversifica soltanto per funzioni e che costituisce uno strumento di razionalizzazione dello Stato di diritto: il CSM è un luogo privilegiato per contribuire all’attuazione di questi valori e ciò che è altamente pericoloso è non evolversi”.*

2) Simpatizzi o fai parte di un gruppo associativo, se sì quale? Hai assunto ruoli e promosso iniziative in ambito associativo?

*“Ho fatto parte di Unicost a Napoli nella seconda metà degli anni ‘90. Insieme ad alcuni giovani colleghi iniziammo un percorso di rinnovamento del gruppo, sfociato nella fondazione di un giornale dal nome evocativo “Il ghibellin fuggiasco”, nell’assemblea tenutasi a Napoli l’1° marzo 2000 e, poi, nella costituzione del gruppo denominato “art. 3”. Dal 1996 al 1998 ho ricoperto la carica di segretario della sottosezione dell’ANM Santa Maria Capua Vetere. Nel triennio 2005-2008 sono stato componente del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli, con funzioni di magistrato segretario. Dal 2010 ho abbandonato qualsiasi impegno associativo, avendo potuto constatare che, dopo la cd. riforma Castelli-Mastella, i gruppi sono stati percepiti (non come centri di elaborazione culturale, ma) prevalentemente come centri di potere con obiettivo principale la distribuzione degli incarichi. Mi sembra che a tal proposito sia attualissima la questione morale non tanto e non solo con riferimento ai magistrati rimasti coinvolti in indagini, quanto piuttosto nel senso che le correnti (come i partiti) “di oggi sono soprattutto macchine di potere e di clientela”. È la logica del potere la vera colpevole: questa grave distorsione ha caratterizzato, in diversi contesti, anche l’attività del CSM. La crisi di fiducia è transitata così dai soggetti, dai gruppi e dall’autogoverno alla stessa funzione giurisdizionale, percepita dall’opinione pubblica come inadatta ad assicurare una soddisfazione effettiva della domanda di giustizia.”.*

3) Hai mai assunto incarichi fuori ruolo? In caso positivo puoi indicarci: in quale periodo e quanti anni sei stata/o fuori ruolo, presso quale amministrazione e di cosa ti sei occupata/o?

*“Non ho mai assunto incarichi fuori ruolo, né mi sono stati mai richiesti”.*

4) I fatti “dell’Hotel Champagne” hanno minato l’autorevolezza e la credibilità dell’organo di autogoverno. Credi che siano state adottate misure efficaci per scongiurare fenomeni di analogo tenore e per recuperare la fiducia della cittadinanza e dei colleghi? Se sì quali? Tu cosa proponi?

*“La vicenda emersa è solo la punta di un iceberg di un’attività di spartizione correntizia. A mio avviso il CSM andava sciolto. Anche dopo l’esortazione pervenuta dal Presidente della Repubblica “di reagire con fermezza contro ogni forma di degenerazione”, il CSM non ha abbandonato le logiche che hanno condotto la magistratura al punto più basso; basta guardare all’attività della V commissione per capire come le correnti abbiano continuato a riproporre il solito schema: ogni gruppo si contraddistingue solo per proporre per il posto direttivo o semidirettivo l’appartenente alla propria fazione. Non a caso Gia Serlenga, la presidente dell’Associazione nazionale dei giudici amministrativi (Anma), ha recentemente dichiarato “Se la carriera della magistratura viene agganciata a criteri fluttuanti - aggiunge - è chiaro che ognuno è costretto a trovarsi un santo protettore. Ecco che il sistema delle correnti si sbizzarrisce e si dà spazio al Far West” (il Foglio, 3.8.2022, p. 4). È tempo di recidere il cordone ombelicale tra le correnti dell’ANM e l’organo di autogoverno della magistratura e di combattere i comportamenti diffusi che hanno contribuito a determinare ed alimentare le degenerazioni che hanno interessato tutti i gruppi associativi, causando responsabilità di chi ha gestito ruoli istituzionali e di chi, coltivando aspettative individuali, ai primi si è rivolto. Per evitarlo i giudici amministrativi applicano il criterio della “anzianità senza demerito”, anteriormente vigente anche per la giustizia ordinaria. Ecco occorre scongiurare che il Testo unico sulla dirigenza ricorra a criteri valutativi troppo fluttuanti, così da ricondurre l’arbitrio della scelta alla discrezionalità propria dell’autogoverno: basterebbero poche cose come l’applicazione coerente nel tempo dei criteri di scelta nelle nomine, la reintroduzione delle cd. ‘fasce di anzianità’ e l’elevazione dell’anzianità di servizio necessaria alla partecipazione al concorso per il singolo incarico. Prendo atto che, da questo punto di vista, la cd. riforma Cartabia non migliora le cose, prevedendosi l’anzianità solo come criterio residuale a parità di valutazione (art. 2, lett. f)”.*

5) Pensi che la riforma dell’ordinamento giudiziario appena approvata sia complessivamente positiva o negativa? Potresti indicare un aspetto positivo e uno negativo?

*“Ho un giudizio profondamente negativo della cd. riforma Cartabia, che allontana ulteriormente la magistratura dal modello che la Costituzione le assegna, introducendo una forma di gerarchizzazione anche degli uffici giudicanti. Il nuovo sistema delle valutazioni è fortemente penalizzante; il criterio della “tenuta della decisione nei successivi gradi di giudizio” è particolarmente preoccupante; anche la cd. performance del magistrato incide negativamente sulla qualità della giurisdizione; per non parlare poi delle nuove fattispecie di illecito disciplinare che riguardano il PM, che rischiano di compromettere l’autonomia e indipendenza nell’esercizio delle funzioni requirenti. Nei limiti delle competenze del CSM, occorre limitare la portata e gli effetti della riforma secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata. La pubblicità delle pratiche consiliari è, invece, sicuramente un aspetto da valutare positivamente: con riferimento, in particolare, al conferimento degli incarichi, occorrerà dare massima applicazione alla nuova previsione con la pubblicazione – eccettuati i soli dati sensibili - di tutti gli atti del procedimento, comprese le autorelazioni. Ma non basta: occorre aprire uno sportello on line presso il CSM obbligato di rispondere alle domande di tutti i magistrati che vogliono acquisire informazioni sulle pratiche di loro interesse; anche questo costituisce un utile strumento idoneo a spezzare l’equazione secondo cui simpatizzare per un gruppo significa avere la possibilità di acquisire le informazioni che ci riguardano”.*

6) Il 30 aprile hai partecipato, in presenza o tramite delega, all’Assemblea Generale Straordinaria? Se sì, che posizione hai espresso? In caso di mancata partecipazione potresti spiegare le ragioni?

*“Ho partecipato all’assemblea indetta dall’ANM-sezione Cassazione. La storia dell’associazionismo giudiziario insegna che il rapporto con gli altri poteri dello Stato è sempre e solo un rapporto di forza. Se alla presidenza dell’ANM ci fosse stata, ad esempio, Elena Paciotti probabilmente saremmo stati in grado di far comprendere, dal nostro punto di vista, di quali riforme la magistratura ed il Paese ha veramente bisogno. Le recenti vicende hanno insegnato che i tassisti sono più forti della magistratura ordinaria. Tutto questo si risolve in un deficit di rappresentatività per l’incapacità dei rappresentanti di tradurre le istanze dei magistrati”.*

7) Hai aderito all’astensione? Quali sono state le ragioni a sostegno della tua scelta?

*“Non ho partecipato all’astensione. La reazione è stata tardiva e di nessun effetto. Necessaria era, invece, un’astensione preventiva. Ma forse si è scambiata una morbidissima riforma elettorale, che agevola i gruppi di maggioranza relativa, con una devastante riforma dell’ordinamento giudiziario: questo terribile sospetto mi ha indotto a non aderire all’astensione tardivamente voluta con forza proprio dai gruppi che maggiormente beneficiano del principio maggioritario voluto dalla riforma. Siamo di fronte, e non da poco, ad un processo di rottura del sistema della rappresentanza, che coinvolge non solo l’associazionismo giudiziario, al quale pure in larga parte i magistrati ancora aderiscono, ma anche l’autogoverno: la rappresentanza (senza rappresentatività) è un vuoto simulacro privo di effettività”.*

## **PARTE PROGRAMMATICA**

*L’art. 2 co. 1 lett. c) della legge 2022 nr. 71 (legge di riforma dell’ordinamento giudiziario) prevede che nell’istruttoria per la **nomina** dei direttivi il CSM dovrà acquisire in forma riservata, ma non anonima, il parere dei magistrati dell’ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, mentre la lett. g) prevede che per la **conferma** dei direttivi il CSM tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell’ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio.*

8) A tuo giudizio quale sarebbe la modalità più consona per raccogliere i pareri dei magistrati nei casi di nomina e di conferma dei ruoli direttivi e quale valore attribuiresti al parere dei colleghi? Assegneresti un punteggio oppure proporresti una modalità alternativa, se sì quale?

*“Sono d’accordo a tenere in massima considerazione i pareri dei colleghi in sede di nomina e conferma, procedimentalizzandone l’acquisizione: si potrebbe pensare ad una sorta di ‘interpello’ rivolto ai magistrati dell’ufficio con assegnazione di un termine per la trasmissione del parere. La mera assegnazione dei punteggi costituisce sempre una modalità grezza. Il parere va espresso in forma motivata, con riferimento, ad esempio, a singoli episodi, fatti specifici, modalità di rapportarsi ai colleghi e alla gestione trasparente e democratica dell’ufficio. Il parere non può essere vincolante, ma di esso occorre dare atto nella delibera, indicando specificatamente le ragioni in base alle quali si è ritenuto di discostarsene. Va bene la previsione della riservatezza e non dell’anonimato, inidoneo rispetto all’assunzione di responsabilità da parti di soggetti che rappresentano l’istituzione.”*

9) Saresti d’accordo a prevedere la medesima procedura, che contempli il parere dei magistrati, anche per la nomina e conferma dei semi-direttivi?

*“La mia idea è quella dell’autogoverno cd. diffuso e, quindi, assolutamente sì. Anche un semidirettivo può creare danni ed impattare negativamente sulla vita dell’ufficio e dei colleghi: si*

*potrebbero fare diversi esempi, ma non è il caso. Anche a legge vigente, il CSM ben potrebbe estendere la previsione riguardante i direttivi: anche il semidirettivo è un servizio da rendere e non un premio alla carriera. La valutazione in sede di conferma dell'incarico semidirettivo deve essere basata sulle concrete modalità di svolgimento dell'incarico e sui risultati raggiunti anche grazie alla condivisione dei magistrati interessati”.*

10) Saresti favorevole a implementare la procedura di consultazione dei magistrati dell'ufficio acquisendo il relativo parere per la conferma con cadenza biennale e non solo quadriennale? In caso di dissenso, ritieni comunque necessario istituire ulteriori strumenti conoscitivi? Se sì quali?

*“Sono favorevole ad acquisire il parere con cadenza biennale. È necessario intervenire tempestivamente per evitare di farlo quando sia troppo tardi: come dice un antico adagio popolare ‘il buongiorno si vede dal mattino’. In caso di parere perplessa o sfavorevole, credo che il CSM debba provvedere ad acquisire ulteriori fonti conoscitive, prime tra tutte quelle derivanti dal personale di cancelleria; molto utile, inoltre, potrebbe essere l'audizione di uno o più magistrati dell'ufficio – anche di quelli che sono rimasti silenti - al fine di meglio comprendere le ragioni del dissenso espresso da taluni”.*

*L'art. 2 co. 2 lett. b) della legge 2022 nr. 71 prevede che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli standard stabiliti con deliberazione del CSM e che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli standard, contenenti **i soli dati concernenti le criticità**, stabiliti con deliberazione del CSM.*

11) Come dovrebbero essere strutturati i modelli standard dei documenti organizzativi e quali dovrebbero essere le criticità rilevabili in sede di consiglio giudiziario?

*“Va premesso che i poteri del CSM in materia di organizzazione degli uffici giudiziari, discendenti dall'art. 105 Cost. e peraltro inseriti in un complesso sistema di garanzie tutte preordinate a tutelare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, hanno natura amministrativa e sono diretti unicamente ad assicurare continuità ed unitarietà di indirizzo organizzativo. In questa cornice il CSM non può imporre direttamente moduli organizzativi, sostituendosi al potere di proposta spettante ai singoli dirigenti degli uffici, ma deve verificare che le proposte da questi formulate siano rispettose, oltre che delle norme di legge, delle direttive generali e dei principi di razionalità organizzativa. Con questa premessa, il documento non è un bilancio; deve illustrare quello che si deve fare, con le risorse date, tenendo conto della realtà specifiche che bisogna amministrare: la standardizzazione deve, perciò, tener conto delle dimensioni e delle caratteristiche degli uffici anche sulla base dei risultati conseguiti nel periodo precedente. Il modello standard minimo (con riferimento cioè al contenuto necessario del documento organizzativo) deve assicurare che l'esercizio delle funzioni amministrative sia strumentale all'esercizio della giurisdizione e che si svolgano in modo coerente e secondo indirizzi unitari, allo scopo di tutelare l'indipendenza cd. “interna” e la parità di trattamento dei magistrati contro possibili discriminazioni o arbitri nell'assegnazione dei posti o degli affari. Dunque, nessun dirigente di una procura può pensare di adottare un progetto organizzativo senza tenere nel debito conto – oltre che di una accurata analisi dei flussi di lavoro e della tipologia di reati che caratterizzano il proprio ufficio – delle complessive risorse umane e materiali disponibili. Ne deriva, che la professionalità che viene richiesta ad un procuratore travalica i limiti delle competenze “strictu sensu” giurisdizionali ed investigative, per estendersi a quelle inerenti la gestione del personale della polizia giudiziaria e di quello amministrativo che comprendono la*

*regolamentazione dei rapporti di lavoro di tutti gli operatori e le modalità di acquisizione e utilizzazione delle risorse materiali. Conseguentemente le criticità rilevabili dal consiglio giudiziario dovrebbero riguardare anzitutto il mancato rispetto dei criteri di buona amministrazione nell'uso degli strumenti e delle risorse, senza potersi limitare ad un controllo meramente burocratico; il consiglio giudiziario, inoltre, nel valutare l'attività svolta dal dirigente, può (i.e., deve) accedere al "fascicolo dell'organizzazione della Procura" depositato presso la VII commissione referente".*

12) Ritieni che dovrebbe essere prevista una sezione dedicata alle eventuali osservazioni dei magistrati dell'ufficio?

*"Nell'ambito della standardizzazione, sarebbe utile prevedere un'apposita sezione dedicata alle eventuali osservazioni dei magistrati dell'ufficio. Così con immediatezza si capirebbe se ci sono e ad esse si darebbe maggiore evidenza ed organicità per cercare di realizzare al meglio l'idea di autogoverno cd. diffuso della magistratura".*

13) Nella procedura di approvazione dei documenti organizzativi sei favorevole ad istituire una integrazione istruttoria in caso di osservazioni presentate dai magistrati dell'ufficio, di cui poi la delibera consiliare dia atto motivando espressamente sul punto? in che termini dovrebbe essere svolta l'istruttoria?

*"Credo che istituire una integrazione istruttoria in caso di osservazioni presentate dai magistrati dell'ufficio sia cosa buona e giusta. A seconda dei casi, si potrebbe pensare anche all'audizione dei magistrati e del personale di cancelleria: ciascuno, nell'ambito delle proprie competenze, ha la possibilità di contribuire all'organizzazione degli uffici e di rendere la magistratura una istituzione sana e scevra da logiche di potere. È dunque necessario che la delibera del CSM dia atto delle osservazioni motivando espressamente del perché non abbia ritenuto di dividerle".*

*L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 prevede che il Procuratore della Repubblica predispona, in conformità ai principi generali definiti dal CSM, il progetto organizzativo dell'ufficio.*

14) Dagli scandali che hanno gettato discredito sulla Magistratura è emerso che gli appetiti più accesi riguardassero, in particolar modo, il ruolo del Procuratore della Repubblica. Anche in ragione di quanto accaduto, quali principi ritieni sia necessario inserire nel progetto organizzativo?

*"Con l'introduzione del principio della temporaneità dell'incarico direttivo con passaggio alle funzioni ordinarie e divieto di assunzione di un nuovo incarico se non dopo congruo esercizio si può combattere il carrierismo e spezzare la continua ricerca e coltivazione di relazioni con centri di potere: solo così potrà essere rispettato il valore della direzione quale servizio per la giurisdizione. Il giudizio di conferma e soprattutto gli esiti della gestione direttiva potrebbero tornare utili in occasioni di future competizioni.*

*Con questa premessa, nella consapevolezza che gli aspetti organizzativi costituiscono una componente essenziale ai fini dell'esercizio imparziale ed effettivo dell'azione penale, della celerità dei procedimenti e del diritto di difesa, per limitare l'enorme potere del Procuratore capo si potrebbe pensare che il progetto organizzativo debba, tra l'altro, prevedere:*

*1) la costituzione dei gruppi di lavoro ove la disponibilità di risorse umane lo consente, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni, e i criteri di designazione dei*

*procuratori aggiunti e di assegnazione dei sostituti procuratori a tali gruppi, che valorizzino il buon funzionamento dell'ufficio e le attitudini dei magistrati;*

*2) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono di natura automatica;*

*3) le misure organizzative dell'ufficio, che tengano conto degli eventuali criteri di priorità indicati dalla legge per la trattazione dei processi;*

*4) i compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti;*

*5) il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso alle misure cautelari;*

*6) i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione e la motivazione del provvedimento di revoca in tutti i casi di dissenso fra il magistrato e il procuratore della Repubblica;*

*7) per le procure distrettuali, l'indicazione dei criteri per il funzionamento e l'assegnazione dei procedimenti della direzione distrettuale antimafia e delle sezioni antiterrorismo;*

*8) l'individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, con la specificazione dei criteri che ne hanno determinato la scelta”.*

15) Ritieni che tra le condizioni per l'approvazione di un progetto organizzativo debba esserci la previsione di un criterio generale automatico nell'assegnazione degli affari derogabile solo in circostanze eccezionali? In quali casi, e per quali ragioni, sarebbe legittimo derogare al criterio automatico?

*“Ci sono ampi spazi per un'interpretazione costituzionalmente orientata: i criteri di assegnazione degli affari possono essere derogati, con provvedimenti adeguatamente motivati. Sono favorevole alla previsione di un criterio generale votato all'automaticità nell'assegnazione degli affari con la sola deroga della presenza di circostanze eccezionali ed in presenza di esigenze di servizio, ivi comprese quelle di riequilibrio dei carichi di lavoro, ovvero in considerazione della specifica professionalità richiesta dalla trattazione di singoli affari. Si potrebbe pensare anche alla trattazione di affari che vedono coinvolti i rappresentanti di altri poteri dello stato o degli enti locali con assunzione di piena responsabilità della capo ufficio nei rapporti con le altre istituzioni, previa espressa declinazione delle ragioni racchiuse in una congrua ed esaustiva motivazione, ispezionabile dalle competenti autorità e dai magistrati dell'ufficio. Non sono, invece, ammissibili parametri genericamente equitativi o tali da realizzare una discrezionalità incontrollata del dirigente. Così l'assegnazione per “specie d'autore” del reato non è in linea col dettato legislativo; perciò vanno sindacate le scelte del Procuratore che si attribuisca procedimenti o formi gruppi di lavoro in base a questo criterio”.*

16) Nella formulazione del progetto organizzativo che ruolo dovrebbero assumere i magistrati dell'ufficio? Sul punto ritieni che le attuali circolari del CSM siano sufficienti o pensi sia necessario ampliare le modalità di partecipazione dei magistrati dell'ufficio?

*“La risposta al quesito deve essere letta in combinato disposto con quanto in precedenza osservato: il progetto organizzativo deve essere funzionale all'esigenza di fornire una risposta tempestiva alla domanda di giustizia presente in ciascuna realtà territoriale. Già nell'attuale formulazione del progetto organizzativo la normativa consiliare consente la partecipazione a vari attori in fase preparatoria - componente togata ed amministrativa dell'ufficio, avvocatura - e in fase decisionale*

*- consiglio giudiziario - con l'apertura di varie finestre di interlocuzione. Con delibera del 16.12.2020 è stata, infatti, delineata la centralità dell'assemblea dei magistrati come momento preliminare e necessario di condivisione ai fini dell'adozione del progetto organizzativo; inoltre, altro essenziale aspetto è il confronto con il dirigente del corrispondente ufficio giudicante, onde favorire l'adozione di provvedimenti condivisi, attesa la interconnessione fra le attività dei due uffici. La proposta di progetto organizzativo è, quindi, discussa in assemblea generale, della quale deve essere redatto verbale. Si tratta di un momento centrale per la formazione del documento organizzativo, in quanto sulla proposta di progetto tutti i magistrati sono messi nelle condizioni d'interloquire e di offrire i loro punti di vista. Ogni posizione, conforme o difforme, deve essere riportata nel verbale. Solo all'esito dell'assemblea il procuratore potrà redigere il documento organizzativo finale, del quale il verbale dell'assemblea costituirà il principale allegato. E', infatti, dalla lettura incrociata tra documento organizzativo e verbale dell'assemblea che potrà emergere il grado di condivisione delle scelte organizzative e la misura di una consapevole partecipazione. Basterebbe che le attuali norme primarie e secondarie fossero effettivamente applicate nella loro interezza".*

*L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 che modifica il co. 7 dell'art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, introduce la facoltà da parte del Ministro della giustizia di formulare osservazioni sui progetti organizzativi degli uffici.*

17) Sul punto ritieni che ricorrano le condizioni per sollevare un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale? Se sì, quali argomenti proporresti a sostegno?

*"In base all'art. 110 Cost. "spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia": la Corte costituzionale, in occasione del concerto per gli incarichi direttivi, ha sufficientemente perimetrato i rispettivi poteri riaffermando il principio della leale collaborazione. Occorre dunque vigilare affinché la prevista interlocuzione del Ministro della Giustizia sia limitata alle sole parti di sua competenza che riguardano la distribuzione di beni e risorse (la cd. organizzazione materiale)".*

*Sempre l'art. 13 della legge 2022 nr. 71 che modifica il co. 7 dell'art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, affida al CSM il compito di approvare il progetto organizzativo dell'ufficio di Procura.*

18) A tuo giudizio il nuovo progetto organizzativo e le relative modifiche dovrebbero ritenersi immediatamente vigenti oppure l'approvazione da parte del CSM dovrebbe essere considerata come condizione di efficacia?

*"L'attuale disciplina del progetto organizzativo già oggi offre sufficienti strumenti di garanzia per sterilizzare abusi ed imperfezioni attraverso la previsione di segmenti endoprocedimentali in fase preparatoria e decisionale dedicati al personale togato, amministrativo, forense e ai consigli giudiziari distrettuali ai quali è consentito un potere immediato di interlocuzione. La soluzione diversa dell'efficacia condizionata (evidentemente fondata sulla necessità che ora il CSM approvi il progetto organizzativo in luogo di prenderne atto) tenuto conto degli attuali tempi consiliari finirebbe per minare le ragioni stesse del progetto organizzativo quale strumento di efficienza, programmazione dell'azione penale e nel contempo di responsabilizzazione del Capo dell'ufficio. Ma ciò a condizione che il documento organizzativo rappresenti adeguata sintesi delle diverse eventuali considerazioni svolte dai magistrati dell'ufficio e che adeguatamente motivi sulle*

*soluzioni adottate eventualmente in difformità con tutti o con alcuni dei rilievi emersi in assemblea”.*

*L’art. 3 co. 1 lett. a) della legge 2022 nr. 71, prevede di introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative alla valutazione di professionalità del magistrato, con l’attribuzione alla componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario sulla base del contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione.*

19) La vicinanza territoriale di colui che valuta il magistrato e che esercita la professione forense nel distretto in cui il magistrato esercita la professione giudiziaria, può essere fonte di ambiguità, condizionamento e conflitto d’interesse. Quali regole proporrai in seno al Consiglio per neutralizzare le situazioni di possibile conflitto o condizionamento?

*“Premesso che già l’art. 11, comma 5, d.lgs. 160/2006, nell’accordare al Consiglio giudiziario poteri istruttori sui “fatti specifici” che gli fossero stati segnalati, ammetteva che tali segnalazioni potessero venire dai consigli dell’ordine degli avvocati, per evitare conflitti di interesse, si potrebbe pensare, da un lato, alla necessità di motivare il perché del voto favorevole e soprattutto sfavorevole, dall’altro alla necessità che a riportare i singoli fatti “negativi” non siano avvocati che in precedenza abbiano avuto occasione di contatto con il magistrato in valutazione. Ad ogni modo, il Consiglio giudiziario dovrà valutare l’esistenza dei tre presupposti - 1) l’esistenza di una segnalazione da parte del consiglio dell’ordine sul magistrato in valutazione; 2) la riferibilità della segnalazione a fatti specifici; 3) la valutazione preliminare dell’incidenza di questi fatti sulla professionalità del magistrato - in base ai quali potrà essere espresso il cd. voto unitario degli avvocati componenti del Consiglio giudiziario. L’oggetto della possibile segnalazione è precisato nell’art. 11, comma 4, lett. f, d.lgs. 160/2006: deve trattarsi di “fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica”; non vanno, dunque, avallate letture alternative di un percorso professionale frutto di risentimenti e di ritorsioni.*

*L’art. 3 co. 1 lett. c) della legge 2022 nr. 71 prevede che nella valutazione di professionalità del magistrato, il giudizio positivo sia articolato, **secondo criteri predeterminati** e con esclusivo riferimento alle **capacità del magistrato di organizzare il suo lavoro**, nelle seguenti ulteriori valutazioni: “discreto”, “buono” e “ottimo”.*

20) Premesso che la norma sembra introdurre un sistema di valutazione di professionalità del magistrato basato sul “merito” e non più sull’“anzianità senza demerito”, è necessario sottolineare che l’organizzazione del lavoro del magistrato non può prescindere dall’analisi del ruolo iniziale, del numero di assegnazioni, delle risorse disponibili e della presenza di *deficit* strutturali. La dotazione di organico (e la qualità dello stesso) risulta fondamentale: il numero e la capacità professionale degli operatori di PG e Cancellieri fanno la differenza in termini di qualità dell’organizzazione, si tratta di collaboratori che vengono assegnati dal capo dell’ufficio e che il magistrato non può scegliere. Quali parametri possono essere adottati per misurare la capacità organizzativa del giudice e del pubblico ministero senza pregiudicarne l’autonomia e l’indipendenza?



*“Come osservato in sede di parere dal CSM, il parametro della capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro introduce un aspetto di comparazione estraneo alla procedura di valutazione incentrata sulla verifica della permanenza dei requisiti di capacità, laboriosità, diligenza e impegno e rischia di creare una classifica tra magistrati che potrebbe creare tensione negli uffici. Ciò perché essendo il criterio foriero di situazioni comparative fra i colleghi del medesimo ufficio, questi - anche al fine di effettuare confronti - potrebbero avanzare istanze di accesso sui rapporti informativi degli altri colleghi in valutazione. La capacità organizzativa, peraltro, non può essere valutata in maniera uniforme; esistono “materie”, infatti, per le quali i tempi di definizione sono sicuramente più lunghi e ciò comporta quindi, il rischio di trattamenti disparitari: è dunque necessario considerare i singoli settori all’interno dei quali operano i magistrati”.*

21) Le valutazioni “discreto”, “buono” e “ottimo” devono essere espresse dal capo dell’ufficio nel rapporto informativo oppure devono essere formulate *in via esclusiva* dal consiglio giudiziario? Quale soluzione proporrai in seno al Consiglio e per quali ragioni?

*“Penso che il capo dell’Ufficio abbia il dovere di concludere il rapporto informativo con la sua valutazione non vincolante per il consiglio giudiziario, al quale dovrà essere attribuito il compito, eventualmente mediante istruttoria, di motivare espressamente prima di confermare o non confermare la valutazione del capo dell’Ufficio”.*

*L’art. 3 co. 1 lett. g) della legge 2022 nr. 71 prevede che, ai fini della valutazione del parametro della capacità del magistrato, il consiglio giudiziario **acquisisca** le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di **gravi anomalie in relazione all’esito degli affari nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento**, nonché, in ogni caso, che acquisisca, a campione, i provvedimenti relativi all’esito degli affari trattati dal magistrato in valutazione nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio.*

*L’art. 3 lett. h) n. 1) della legge 2022 nr. 71 prevede altresì l’istituzione del **fascicolo per la valutazione del magistrato**, contenente, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione necessaria per valutare il complesso dell’attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell’adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all’esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio.*

22) A tuo parere cosa si deve intendere per gravi anomalie? Quale parametro proporresti per l’individuazione delle gravi anomalie: un criterio qualitativo, quantitativo (indicando la percentuale) o misto? Potresti specificare i termini della soluzione proposta e come dovrebbe essere applicata al magistrato in valutazione?

*“Con riguardo al parametro della capacità, già il d.lgs. n. 160/2006 fa espressa menzione (già oggi) dell’” esito degli affari nelle successive fasi o gradi del procedimento e del giudizio” : occorre domandarsi come questa previsione possa riguardare la valutazione dei magistrati di legittimità e, dunque, condizionare l’operato del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione. Il CSM dovrà offrire una interpretazione costituzionalmente orientata di tali disposizioni - ovviamente nei limiti del rispetto del loro tenore letterale - tanto nella normazione secondaria di sua competenza quanto in sede di giurisprudenza disciplinare. Lo stesso deve dirsi con riguardo alla regola per cui, ai fini*

*dell'accesso alle funzioni di legittimità, nella valutazione delle attitudini circa la capacità scientifica e di analisi delle norme, deve tenersi conto degli "andamenti statistici gravemente anomali degli esiti degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio" (art. 2, comma 3, lett. d). Il d.lgs. n. 160/2006 prevede che in "nessun caso" la valutazione può riguardare "l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove": nelle "gravi anomalie" non potrà mai ricomprendersi la diversa valutazione del fatto che deve restare oggetto del libero convincimento del giudice, così come estranea ad esse è l'attività di interpretazione delle norme di diritto, che peraltro non può mai prescindere dal caso concreto che l'ha occasionata. La grave anomalia non potrà che riguardare i casi in cui siano emerse negligenze inescusabili produttive di travisamenti di fatti o di gravi violazioni di legge, così come la emissione di provvedimenti privi di motivazione, ed altre ipotesi correlate alla negligenza grave e inescusabile: si tratta di ipotesi integranti fattispecie di illecito disciplinare che occorre obbligatoriamente valutare qualora siano state oggetto di decisioni emesse in sede disciplinare. Nelle gravi anomalie non mi sembrano rientrare le ipotesi di smentita seriale delle decisioni da parte dell'organo del grado successivo: si rientra, infatti, nella fisiologia dell'attività di libera interpretazione delle norme e dei fatti. Poiché la legge fa riferimento agli atti oltre che ai provvedimenti emessi nel "procedimento", pare che ai fini del parametro debba essere valutato anche l'atto di esercizio, o meno, dell'azione penale: si tratta, però, di verificare l'effettiva attuabilità di questo spunto di riflessione.*

23) Nell'attuale sistema il reperimento dei provvedimenti a campione è rimesso esclusivamente al magistrato in valutazione che ha l'obbligo di allegazione, si tratta di una attività che porta via diverso tempo; con la riforma ci sarebbe una mole enorme di atti da dover produrre, molti dei quali neanche nella disponibilità del magistrato. Chi si occuperà di reperire i provvedimenti adottati da altri magistrati nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento? escludi che possa essere un compito dell'ufficio del magistrato in valutazione?

*"Ritengo che dovrà essere l'ufficio al quale appartiene il magistrato in valutazione a dover acquisire i provvedimenti adottati da altri magistrati nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento".*

*L'art. 3 lett. d) della legge 2022 nr. 71 stabilisce che ai fini della valutazione del parametro della laboriosità sia espressamente considerato il rispetto da parte del magistrato dei **programmi annuali di gestione dei procedimenti**, tuttavia il co. 1 lett. a) ultima parte dell'art. 14 ha posto il limite dei **carichi esigibili di lavoro** individuati dai competenti organi di autogoverno.*

24) La riforma ha posto l'accento sulla produttività degli uffici giudiziari senza che vi fosse un preventivo stanziamento di risorse per colmare le gravi carenze strutturali. In questo contesto si rischia di scaricare sul singolo magistrato le inefficienze di sistema e pertanto non è rinviabile l'individuazione di un parametro che stabilisca i limiti di esigibilità della prestazione richiesta. La questione diventa di primaria importanza perché dal mancato rispetto dei programmi annuali di gestione può discendere un pregiudizio sotto il profilo della valutazione della laboriosità del magistrato e ulteriori conseguenze anche di carattere disciplinare. Ritieni che sia una questione da affrontare con urgenza? Quale soluzioni proponi?

*"La questione è assolutamente urgente. L'inserimento nell'indicatore della laboriosità del parametro ulteriore del rispetto di quanto indicato nei programmi annuali di gestione presuppone che la loro redazione tenga conto del grado di complessità dei singoli procedimenti e delle risorse*

*umane e tecniche disponibili all'interno dell'ufficio. Dovranno essere definiti per tutti gli uffici giudiziari gli standard medi di rendimento unitari a livello nazionale e poi declinati per le singole realtà giudiziarie, per salvaguardare la qualità del lavoro del singolo magistrato e per evidenziare le storture delle attuali piante organiche. Per quanto gli obiettivi di rendimento non vengano più stabiliti in relazione ai carichi esigibili, ma con riferimento ai risultati attesi, è necessaria una interpretazione volta a coniugare qualità e quantità (che poi è il concetto a base dei carichi cd. esigibili): a fronte ai "risultati attesi" su base meramente quantitativa, è necessario, perciò, riaffermare la centralità dei cd. "carichi esigibili" e della loro determinazione partecipata negli uffici tenendo conto del "peso" degli affari, individuando carichi sostenibili per i diversi settori".*

25) C'è anche una questione legata alla non uniforme distribuzione delle risorse: alcuni uffici giudiziari sono più gravati rispetto ad altri, in che termini ritieni sia possibile dare una risposta?

*"Il testo vigente, pur dando ai capi degli uffici, nell'ottica di una gerarchizzazione spinta, il potere di decidere i "risultati attesi", ha chiarito che tale potere deve essere esercitato "comunque, nei limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno" (art. 37 d.l. n. 98/2011 come modificato). Peraltro, il rispetto da parte del magistrato dei programmi annuali di gestione dei procedimenti non è pertinente rispetto alla verifica della professionalità, posto che attiene agli obiettivi di rendimento dell'intero ufficio e non del singolo magistrato. Il CSM deve perciò offrire una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, tanto nella normazione secondaria di sua competenza quanto in sede di giurisprudenza disciplinare tenendo conto della diversità delle singole realtà".*

26) Ritieni sia necessario introdurre una procedura che contempli la partecipazione attiva dei magistrati dell'ufficio nella definizione dei programmi annuali di gestione oppure pensi che debba essere una prerogativa esclusiva del capo dell'ufficio?

*"È necessario, anche attraverso i controlli dei consigli giudiziari e del CSM, assicurare una gestione quanto più possibile condivisa dai magistrati dell'Ufficio. Ritengo perciò che alla redazione dei programmi annuali di gestione si addivenga all'esito di una interlocuzione con i magistrati interessati, adeguatamente proceduralizzata similmente a quanto previsto per la redazione del progetto organizzativo del Procuratore capo".*

*L'art. 14 co. 5-bis della legge 2022 nr. 71 prevede che il capo dell'ufficio, al verificarsi di **gravi e reiterati ritardi** da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, ne accerta le cause e adotta ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, con la predisposizione di piani mirati di smaltimento. E' previsto che il piano mirato di smaltimento debba essere trasmesso al consiglio giudiziario (o al Consiglio direttivo presso la Corte di Cassazione) che può indicare interventi diversi da quelli adottati.*

27) Il CSM dovrà disciplinare la procedura stabilendo delle garanzie che contemplino a favore del magistrato interessato il diritto di essere sentito in via preliminare all'adozione di qualsivoglia misura e la possibilità di formulare osservazioni di cui il capo dell'ufficio deve tenerne conto prima dell'adozione del provvedimento. A tuo giudizio come dovrebbe essere disciplinata la procedura e che ruolo dovrebbe avere il magistrato destinatario della misura e il consiglio giudiziario?

*"Il nuovo comma 5-quater prevede specifici obblighi di segnalazione al capo dell'ufficio per i presidenti di sezione. Compete ad essi segnalare: la presenza di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione al*

*magistrato interessato, il quale deve parimenti indicarne le cause. Il magistrato interessato non può perciò che essere parte attiva del procedimento: gli deve essere dato tutto il tempo e gli deve essere fornita tutta l'assistenza per giustificare il verificarsi dei gravi e reiterati ritardi, da escludersi al verificarsi di impedimenti sia di natura oggettiva che soggettiva. Il dirigente è tenuto a trasmettere al Consiglio giudiziario il proprio provvedimento, anche quando non assuma la forma della modifica tabellare, insieme con la documentazione inerente. Poiché il consiglio giudiziario ha facoltà di "indicare interventi diversi da quelli adottati", all'organo di autogoverno locale non è assegnato un controllo meramente formale del provvedimento in materia organizzativa: il sindacato deve essere improntato anche a criteri di efficacia della scelta dirigenziale, così legittimandosi il consiglio giudiziario ad indicare soluzioni alternative a quelle adottate dal dirigente, sulla base di una valutazione di una maggiore efficacia a porre rimedio alle criticità evidenziate ed accertate".*

*L'art. 11 della legge 2022 nr. 71 modifica l'art. 2 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 introducendo la lettera q-bis) che prevede come fonte di **illecito disciplinare l'omessa collaborazione del magistrato** nell'attuazione delle misure predisposte dal capo dell'ufficio per lo smaltimento dell'arretrato e la reiterazione delle condotte che hanno imposto l'adozione di tali misure se **attribuibili al magistrato**.*

28) A tuo giudizio quali sono gli estremi per cui si verrebbe a configurare una condotta di "omessa collaborazione" da parte del magistrato destinatario delle misure di smaltimento dell'arretrato?

*"Quando conclusosi il procedimento, il magistrato volontariamente ("....se attribuibili....") e senza giustificazione ometta – per un certo periodo di tempo - di attuare le misure predisposte per lo smaltimento dell'arretrato".*

29) Ritieni sia necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in modo da restringere i margini di discrezionalità e rendere tassativa la fattispecie disciplinare? Se sì, qual è la tua interpretazione e quali modalità di attuazione proporrai in seno al Consiglio?

*"E' assolutamente necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in modo da restringere i margini di discrezionalità e rendere tassativa la fattispecie disciplinare. A tal fine si potrebbe prevedere che solo il comportamento totalmente inerte del magistrato integri la fattispecie di illecito disciplinare".*

30) A tuo parere per riscontrare l'omessa collaborazione del magistrato sarebbe necessario che il CSM preveda una procedura preliminare di messa in mora? Quali garanzie dovrebbero essere attribuite al magistrato destinatario della misura e che ruolo dovrebbe assumere il consiglio giudiziario?

*"Sicuramente necessaria è l'adozione di una preliminare procedura di messa in mora, e ciò a prescindere dal fatto che una sorta di messa in mora già vi sia stata al momento dell'adozione delle misure di contenimento. Il magistrato deve, infatti, avere la possibilità di interloquire, depositare memorie e giustificare la diversa condotta che gli viene ascritta, e ciò evidentemente prima che il capo dell'ufficio si determini per la comunicazione della condotta. Il Consiglio giudiziario dovrebbe essere chiamato a verificare l'esattezza della contestazione anche in relazione a quanto eventualmente indicato in difformità rispetto al provvedimento assunto dal capo dell'ufficio".*

31) Ritieni sia opportuno prevedere delle circostanze oggettive/soggettive che escludano la responsabilità? Se sì quali?

*“Sicuramente sì, con esemplificazione non tassativa. Tra di esse potrebbe pensarsi alla malattia del magistrato, o anche di uno stretto congiunto; ad ogni modo non potrà essere sanzionato il collega che per rispondere alla domanda di giustizia si sia gravato oltre modo ovvero quando sul magistrato incomba carico di lavoro notevolmente sproporzionato tale da rendere inesigibile una diversa organizzazione”.*

*Sempre l'art. 11 della legge 2022 nr. 71 alla let. n) dell'art. 2 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 introduce un ulteriore illecito disciplinare integrato dalla **reiterata o grave inosservanza delle direttive adottate dagli organi competenti**.*

32) Quali sono le direttive fonte di responsabilità disciplinare del magistrato? Quali sono gli organi competenti?

*“Il CSM, nel parere sullo schema di legge, ha osservato che la norma non chiarisce il significato dell'espressione 'direttive', che potrebbe essere riferita sia a quelle consiliari sia alle direttive del potere esecutivo nell'ambito dei servizi organizzativi e informatici e che quest'ultima appare l'interpretazione più coerente considerando le altre disposizioni dell'art. 2.1 lett. n) - che così sanzionerebbe la “reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari, delle direttive o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti” - e che le direttive consiliari (art. 25 del regolamento CSM) sono atti di natura tendenzialmente interpretativa delle norme e non contengono specifici precetti. Questa interpretazione tende ad escludere che si possa far riferimento – come pur proposto da taluni – alle direttive del capo dell'ufficio, per cui non mi sembra possibile che il varo di protocolli possa costituire oggetto di direttive vincolanti quando dirette ad assicurare la prevedibilità e l'uniformità delle decisioni, anche perché in tal modo si finirebbe per ledere il principio della libera interpretazione della legge”.*

33) Per non scadere nell'arbitrio dovrebbe essere circoscritto in modo tassativo: l'oggetto, l'ambito di applicazione, la forma e la procedura di adozione delle direttive fonte di responsabilità disciplinare, ritieni sia necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in modo da evitare di pregiudicare lo statuto costituzionale del magistrato? Se sì, quale interpretazione proporrà e quali strumenti, anche procedurali, ti impegnerai a promuovere per arginare il verticismo degli uffici giudiziari?

*“Come ancora osservato dal CSM nel predetto parere, vi sono rilevanti criticità sotto il profilo del principio della tassatività degli illeciti. Le direttive consiliari, infatti, non pongono precetti specifici e immediatamente prescrittivi ma forniscono ai magistrati un supporto all'interpretazione delle norme; quelle adottate dal potere esecutivo nell'ambito dei "servizi organizzativi e informatici", costituiscono un concetto elastico ed indefinito collocato in una zona d'ombra del diritto a causa della difficoltà di ricostruirne il regime giuridico. Circoscrivendo la nuova ipotesi di illecito disciplinare a questa seconda ipotesi (v. supra), sarà necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in modo da evitare di pregiudicare lo statuto costituzionale del magistrato e così escludere l'illecito disciplinare qualora il magistrato omette di trattare alcuni procedimenti a lui assegnati se tale comportamento non ha determinato disfunzioni per l'attività giudiziaria e, quindi, non vi sia stata compromissione dell'immagine del magistrato potendosi in tal caso considerare il fatto come di scarsa rilevanza. Ad ogni modo, il ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni potrà rilevare solo se reiterato, grave e ingiustificato”.*

*L'art. 2, comma 2, d.lgs. 109/2006, se da un lato afferma che l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare, dall'altro fa salvo proprio quanto previsto anche dal comma 1 lettera n) così come modificato dall'art. 11 della legge 2022 nr. 71 che ha introdotto come illecito disciplinare la violazione delle direttive.*

34) Posto che la norma risulta avere dei margini di ambiguità, le direttive potranno riguardare soltanto aspetti relativi al servizio giudiziario e ai servizi organizzativi e informatici (cioè esclusivamente gli aspetti amministrativo-burocratici del servizio) oppure potrebbero concernere l'interpretazione di norme di diritto?

*“Come accennato in precedenza (v. supra), a mio avviso è sicuramente da escludere che le direttive possano riguardare l'interpretazione di norme di diritto”.*

*Con particolare riguardo agli uffici di Procura, occorre richiamare poi l'art. 1, comma 2, d.lgs. 106/2006, secondo cui il Procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale.*

35) Ritieni che il Procuratore della Repubblica possa emanare direttive di carattere generale sulla interpretazione di norme di diritto, la cui violazione da parte del Sostituto procuratore potrebbe essere sanzionata ex art. 2, comma 1, lettera n), d.lgs. 109/2006? Oppure ritieni che il Procuratore della Repubblica, al fine di assicurare il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, possa adottare soltanto misure di carattere organizzativo, come pare desumersi anche dall'art. 1, comma 6, lettera a), d.lgs. 106/2006?

*“Escludo che il Procuratore capo possa emanare direttive di carattere generale sulla interpretazione di norme di diritto; dovrà limitarsi ad adottare misure di carattere organizzativo”.*

*L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 pone dei limiti molto stringenti al passaggio di funzioni, suscitando non poche questioni di coerenza di sistema.*

36) Qual è la tua opinione al riguardo e quale interpretazione proponi per conservare l'unità dell'ordine giudiziario?

*“Risulta evidente la finalità politica generale di “separare le carriere”, non solo ostacolando i passaggi da una funzione all'altra, ma creando in tal modo un'alterità di status che – nella mente del legislatore - dovrebbe contribuire ad accentuare la terzietà del giudice rispetto alle richieste del pubblico ministero. Il risultato pratico delle modifiche, complessivamente considerate, è infatti quello: di rendere incompatibili, dopo un certo periodo, con le funzioni giudicanti penali tutti coloro che hanno svolto funzioni requirenti; di consentire il passaggio alle funzioni requirenti solo dei magistrati che non hanno mai svolto funzioni penali. Di fatto vi è la separazione della carriera giudicante da quella requirente, laddove la Costituzione prevede la magistratura come corpo unitario. Deve, ad ogni modo, ritenersi ammissibile, dopo il passaggio da requirente a giudicante civile, quello da giudicante civile a giudicante penale.*

*A temperare transitoriamente il rigore della separazione di fatto è previsto che per i magistrati che prima della data di entrata in vigore della disposizione hanno effettuato almeno un passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, o viceversa, è ancora possibile – oltre che richiedere il*

*conferimento delle funzioni requirenti di legittimità - sempre e solo un ulteriore mutamento, a condizione che, ovviamente, non abbiano già effettuato quattro mutamenti di funzione (limite previsto dalla normativa vigente). Vi è spazio per una interpretazione conforme a costituzione che impedisca la violazione del principio dell'affidamento, del divieto di retroattività e del principio di ragionevolezza: da un lato, mancando una norma transitoria il CSM dovrebbe ritenere inapplicabili le nuove norme ai bandi in corso e dovrebbe anche precisare per quelli successivi quale sia il regime transitorio del mutamento di funzione; dall'altro, è corretta l'interpretazione per la quale la disposizione transitoria non trova applicazione per le situazioni di fatto già consolidate al momento della entrata in vigore della norma, così che tutti i magistrati in servizio hanno il diritto di cambiare le funzioni dopo la modifica senza l'operatività dei rigorosi divieti, ma con l'applicabilità solo di quelli di cui alla cd. riforma Castelli-Mastella; dall'altro ancora i magistrati, anche dopo avere mutato le funzioni dopo l'entrata in vigore della norma (da p.m. a giudice di merito o di legittimità), possono effettuare un secondo cambio di funzioni, circoscritto, tuttavia, alle sole funzioni requirenti di legittimità”.*

*L'art. 25 della legge 2022 nr. 71 stabilisce che il CSM può assegnare alla segreteria un numero di componenti esterni non superiore a 18, selezionati da una commissione **formata da 2 magistrati di legittimità e da 3 professori ordinari in materie giuridiche individuati** dal Comitato di presidenza e che **almeno 1/3 dei posti della segreteria sia riservato a dirigenti amministrativi.***

*L'art. 27 prevede un sistema analogo per la selezione dei componenti esterni dell'ufficio studi e documentazione. Anche in questo caso la commissione esaminatrice è formata da **2 magistrati di legittimità e da 3 professori ordinari in materie giuridiche individuati** dal Comitato di presidenza e **almeno 1/3 dei posti è riservato a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 10 anni di esercizio.***

37) La prima criticità che si riscontra concerne la presenza maggioritaria della componente laica in entrambe le commissioni, il secondo aspetto problematico riguarda la presenza obbligatoria per almeno 1/3 di componenti estranei alla magistratura all'interno della segreteria del CSM e dell'ufficio studi. Il CSM dovrà stabilire i criteri di selezione dei membri delle commissioni esaminatrici e le regole per evitare conflitti d'interesse anche dei componenti estranei alla magistratura, ritieni sia una questione urgente e quali regole proponi per neutralizzare i conflitti d'interesse?

*“Va detto che anche questa previsione si colloca nell'attuale contesto caratterizzato da forme applicative da manuale Cencelli. Non credo, però, che la nuova composizione delle commissioni – senza un mutamento culturale – sarà in grado di assicurare l'effetto voluto. Le regole di ingaggio devono essere chiare e volte a selezionare componenti esterni con adeguata formazione, specie nella materia dell'ordinamento giudiziario. Per evitare conflitti di interessi, penso che la prima misura da adottare sia quella di prevedere che i tre professori ordinari in materie giuridiche siano solo tra coloro che svolgono la funzione a tempo pieno e che non possano essere selezionati – dai professori universitari - soggetti con 'aspirazioni universitarie'. Ma, più in generale, si potrebbe anche pensare al divieto per il rappresentante di un gruppo di proporre un iscritto al gruppo stesso”.*